

**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA INCENDIO  
COMUNE DI DOMODOSSOLA**

# **COPERTURA INCENDIO**

## **Patrimonio Immobiliare e Mobiliare del COMUNE di DOMODOSSOLA**

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che i capitali assicurati con la presente polizza alle partite tutte comprendono i valori a nuovo della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature, impianti, arredi, apparecchiature, merci, beni di valore artistico in genere e quant'altro costituente le partite medesime e site entro i fabbricati, i recinti, le aree e quant'altro di pertinenza del Contraente, nonché in deposito presso appropriate aree e che tali partite corrispondono all'intero patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Domodossola medesimo si procede alla

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Si assicurano i beni immobili e mobili in quanto:

- di proprietà e comproprietà del Contraente, anche se in uso o possesso di terzi;
- di proprietà di terzi ma in gestione, locazione, comodato, uso, detenzione, possesso, custodia o deposito al Contraente per le sue varie attività;
- e, più in generale, tutti quelli che, a seguito di leggi e/o provvedimenti statali, regionali, provinciali, devono e/o possono essere assicurati dal Contraente stesso.

Si assicurano, inoltre, in tutti i locali di proprietà e/o a qualunque titolo condotti dal Contraente, costruiti con strutture verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiale incombustibile, con armatura del tetto anche in materiale combustibile, come alla specifica "BENI DI VALORE ARTISTICO IN GENERE" gli enti descritti e per il valore ad essi attribuito mediante stima, facente parte integrante e sostanziale del contratto di assicurazione ed accettata dalle parti in conformità al disposto dell'art. 1908, 2° comma, Cod. Civile.

## PARTITE

PARTITA 1):	PATRIMONIO IMMOBILIARE di proprietà ed a qualsiasi titolo condotto.
PARTITA 2):	PATRIMONIO IMMOBILIARE di proprietà ed a qualsiasi titolo condotto sottoposto a vincolo della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici ai sensi della Legge 1089/1939 e di conseguenza esente da imposta assicurativa.
PARTITA 3):	PATRIMONIO MOBILIARE (macchinario, attrezzature, impianti, arredi, apparecchiature, merci e quant'altro assimilabile).
PARTITA 4):	BENI DI VALORE ARTISTICO IN GENERE
PARTITA 5):	RICORSO TERZI.
PARTITA 6):	RISCHIO LOCATIVO.
PARTITA 7):	ONORARI PERITI.
PARTITA 8):	DEMOLIZIONE E SGOMBERO.
PARTITA 9):	RICOSTRUZIONE DOCUMENTI, REGISTRI E DISEGNI.
PARTITA 10):	FENOMENO ELETTRICO.
PARTITA 11):	SPESE EXTRA.
PARTITA 12):	LASTRE.
PARTITA 13):	RICORSO LOCATARI

## CAPITALI ASSICURATI

PARTITA 1):	€ 70.560.124,00
PARTITA 2):	€ 64.968.511,00
PARTITA 3):	€ 2.038.340,00
PARTITA 4):	€ 1.009.409,00
PARTITA 5):	€ 5.000.000,00
PARTITA 6):	€ 0,00
PARTITA 7):	€ 100.000,00
PARTITA 8):	€ 1.000.000,00
PARTITA 9):	€ 50.000,00
PARTITA 10):	€ 100.000,00
PARTITA 11):	€ 300.000,00
PARTITA 12):	€ 25.000,00
PARTITA 13):	€ 1.000.000,00

# TASSI ANNUI LORDI

PARTITA 1)

PARTITA 2)

PARTITA 3)

PARTITA 4)

PARTITA 5)

PARTITA 6)

PARTITA 7)

PARTITA 8)

PARTITA 9)

PARTITA 10)

PARTITA 11)

PARTITA 12)

PARTITA 13)

## LIMITI DI RISARCIMENTO

PARTITA 1):	Limite per ubicazione	€	11.000.000,00
PARTITA 2):	Limite per ubicazione	€	9.000.000,00
PARTITA 3):	Limite per ubicazione	€	500.000,00
PARTITA 4):	Limite per ubicazione	€	200.000,00
PARTITA 5):	Limite per ubicazione	€	5.000.000,00
PARTITA 6):	Limite per ubicazione	€	0,00
PARTITA 7):	Limite per ubicazione	€	100.000,00
PARTITA 8):	Limite per ubicazione	€	500.000,00
PARTITA 9):	Limite per ubicazione	€	30.000,00
PARTITA 10):	Limite per ubicazione	€	100.000,00
PARTITA 11):	Limite per ubicazione	€	300.000,00
PARTITA 12):	Limite per ubicazione	€	10.000,00
PARTITA 13):	Limite per ubicazione	€	1.000.000,00
Condiz. Particolare 20):	Limite per sinistro/anno	€	100.000,00
Condiz. Particolare 28):	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
Condiz. Particolare 36):	Limite per sinistro	80% del capitale assicurato	
Condiz. Particolare 36 bis):	Limite per sinistro e anno assicurativo	50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000.000,00 qualsiasi sia l'entità complessiva delle somme assicurate	
Condiz. Particolare 37):	Limite per sinistro	70% del capitale assicurato	
Condiz. Particolare 38):	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00/100.000,00
Condiz. Particolare 39):	Limite per sinistro/anno	€	25.000,00/50.000,00
Condiz. Particolare 40):	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00
Condiz. Particolare 41):	NEVE/GHIACCIO: limite	del 50% del valore attribuibile ad ogni e diversa ubicazione (fabbricato + contenuto) con il limite per sinistro/anno di € 1.000.000,00	
	GELO: limite per sinistro/anno	€ 30.000,00	
Condiz. Particolare 42):	Limite per sinistro/anno	€	150.000,00
Condiz. Particolare 43):	Limite per sinistro/anno	€	100.000,00
Condiz. Particolare 45):	Limite per sinistro/anno	€	50.000,00/100.000,00
Condiz. Particolare 52):	Limite per sinistro/anno	€	25.000,00/50.000,00
Condiz. Particolare 53):	Limite di risarcimento	sino al limite del 30% del valore attribuibile ad ogni e diversa ubicazione (fabbricato + contenuto) con il limite per sinistro/anno di € 5.000.000,00	
Condiz. Particolare 54):	Limite di risarcimento	sino al limite del 30% del valore attribuibile ad ogni e diversa ubicazione (fabbricato + contenuto) con il limite per sinistro/anno di € 5.000.000,00	
Condiz. Particolare 55):	Limite per sinistro	€	500.000,00

## FRANCHIGIE E SCOPERTI

Condiz. Particolare 20):	scoperto 10% minimo	€	500,00
Condiz. Particolare 36):	scoperto 10% minimo	€	2.000,00
Condiz. Particolare 36 bis):	scoperto 20% minimo	€	10.000,00
Condiz. Particolare 37):	scoperto 15% minimo	€	2.000,00
Condiz. Particolare 38):	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
Condiz. Particolare 39):	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
Condiz. Particolare 40):	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
Condiz. Particolare 41):	NEVE/GHIACCIO: scoperto 10% minimo € 5.000,00 GELO: franchigia fissa ed assoluta € 500,00		
Condiz. Particolare 42):	scoperto 10% minimo	€	2.000,00
Condiz. Particolare 43):	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
Condiz. Particolare 45):	scoperto 10% minimo	€	2.000,00
Condiz. Particolare 47):	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
Condiz. Particolare 52):	franchigia fissa ed assoluta	€	500,00
Condiz. Particolare 53):	scoperto 20% minimo	€	20.000,00 per ogni e diversa ubicazione
Condiz. Particolare 54):	scoperto 20% minimo	€	20.000,00 per ogni e diversa ubicazione
Condiz. Particolare 55):	scoperto 10% minimo	€	10.000,00

DURATA CONTRATTUALE: **Anni 2**, con clausola di rescindibilità annuale bilaterale e senza tacita proroga.

effetto **dalle ore 24.00 del 30/09/2018**  
 scadenza: **alle ore 24 del 30/09/2020**  
 scadenza prima rata il: **31/03/2019**  
 frazionamento: **semestrale**

# CAPITOLATO D'ONERI

## COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO

### DEFINIZIONI

#### RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione.

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

**SOCIETA':** la Compagnia Assicuratrice.

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

**INCENDIO:** Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

**ESPLOSIONE:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si propaga ad alta velocità.

**SCOPPIO:** Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

**FABBRICATO/I:** L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili (escluso solo quanto compreso nelle definizioni di "MACCHINARIO", "ATTREZZATURE", "ARREDAMENTO") e tutto quanto per definizione, natura ed uso è considerato immobile, compreso affreschi e statue non aventi valore artistico.

<b>MACCHINARIO:</b>	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.- impianti fissi per la raccolta del rifiuto, anche interrati, anche posti all’aperto, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze (escluso comunque ciò che rientra nella definizione di “Apparecchiature elettroniche”).
<b>ATTREZZATURE:</b>	Mobilio ed arredamento, impianti e mezzi di sollevamento e pesa impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni (escluso comunque ciò che rientra nella definizione di “Apparecchiature elettroniche”).
<b>ARREDAMENTO:</b>	Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti (escluso comunque ciò che rientra nella definizione di “Apparecchiature elettroniche”).
<b>APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:</b>	Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati: computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem, il tutto se non collegato esclusivamente e/o non collegabile esclusivamente al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi, ricetrasmisione, telecomunicazione) industriali e/o dei depositi.
<b>MERCI:</b>	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi “esplosivi”, “infiammabili” e “merci speciali”.
<b>BENI DI VALORE ARTISTICO IN GENERE:</b>	Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, cose e beni in genere aventi valore artistico ed affettivo (salvo quelle espressamente coperte da apposita polizza)
<b>ESPLODENTI:</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dell’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A

## **INFIAMMABILI:**

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplosivi” che rispondono alle seguenti caratteristiche:

### **TIPO A**

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

### **TIPO B**

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.

### **TIPO C**

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C ed inferiore a 100° C.
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17.12.1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di TIPO A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di TIPO B e a 400 kg. di infiammabili di TIPO C.

## **MERCI SPECIALI:**

Si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:

- 1) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse od alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;
- 2) se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;
- 3) se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume e piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria 1) equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria 2) o a 500 kg. di merci speciali di categoria 3).

<b>INCOMBUSTIBILITA':</b>	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione alcuna di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>TETTO:</b>	Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)
<b>COPERTURA:</b>	Il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
<b>SOLAI:</b>	Il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontali tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
<b>LASTRE:</b>	Le lastre di vetro o di cristallo, gli specchi, stabilmente installati sia fissi che movibili su cardini, cerniere o guide. Sono comprese le targhe, le insegne e le iscrizioni stabilmente installate nel fabbricato o sulle facciate esterne di questo.
<b>CONTENITORE ANTINCENDIO:</b>	Mobile a doppia parete in lamiera d'acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore, ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antiincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **ART. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

### **ART. 2) - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società tramite la società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

### **ART. 3) - Modifiche dell'assicurazione.**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 4) - Aggravamento del rischio.**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Società ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dall'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

### **ART. 5) - Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 6) - Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

**ART. 7) - Scadenza del contratto.**

Il presente contratto si intende automaticamente cessato alla sua scadenza, senza obbligo di comunicazione del Contraente. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 3 mesi prima della suddetta scadenza.

**ART. 8) - Oneri.**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**ART. 9) - Foro competente.**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è stata assegnata la polizza.

**ART. 10) - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

**ART. 11) - Tracciabilità flussi finanziari**

In merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà alla Contraente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

**Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.

Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 12) - Oggetto dell'assicurazione.**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società si obbliga ad indennizzare altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 24.

### **Art. 13) - Esclusioni.**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero dei rappresentanti legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata degli stessi;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido criogenico o frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) causati da fumi, gas o vapori a meno che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dal precedente articolo che abbiano colpito le cose assicurate.

**Art. 14) - Cose assicurabili a condizioni speciali.**

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui al 2°, 3° e 4° punto precedente, qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

**Art. 15) - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 16) - Ispezione alle cose assicurate.**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 17) - Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, qualora il sinistro abbia colpito la partita "MERC1", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo,

anche la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci ed inoltre, per le sole aziende industriali, anche la documentazione analitica del costo relativo alle merci, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

#### **Art. 18) - Esagerazione dolosa del danno.**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 19) - Procedura per la valutazione del danno.**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti,

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto; ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 20) - Mandato dei Periti.**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.17;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità di legge.

**Art. 21) - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**I - FABBRICATI -**

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

**II - MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO -**

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

**III - MERCI -**

Si determina la quantità e la qualità delle merci assicurate, con l'ausilio anche della documentazione contabile obbligatoria per legge; si determina il valore delle merci moltiplicando le quantità per il costo unitario come desumibile dall'inventario del bilancio ultimo approvato o dalle scritture ausiliarie di magazzino. La valorizzazione delle merci in corso di lavoro avverrà applicando lo stesso criterio dei prodotti finiti ridotto in relazione allo stato di avanzamento del processo produttivo. Per le merci o prodotti che non fossero presenti al bilancio ultimo approvato, si applica il costo di acquisto o di fabbricazione con gli stessi criteri di configurazione di costo applicati per la valorizzazione dell'inventario. Ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per FABBRICATI (punto I) applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

Per MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO e MERCI (punti II; III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

**Art. 22) - Assicurazione parziale.**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

**Art. 23) - Assicurazione presso diversi assicuratori.**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi –escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art. 24) - Limite massimo dell'indennizzo.**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 25) - Pagamento dell'indennizzo.**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 13 – c).

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **1) COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO**

A parziale deroga dell'art.13 delle C.G.A. la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

### **2) ONDA SONICA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica.

### **3) BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave. Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

### **4) DEROGA ALLA PROPORZIONALE.**

A parziale deroga dell'art. 22 delle C.G.A., se la somma assicurata a qualunque partita, maggiorata del 20%, è solo una parte del valore stimato della partita stessa, La Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

La disposizione di cui sopra si applica anche all'assicurazione del rischio locativo se l'assicurazione è prestata per il "valore a nuovo", il valore stimato della partita è quello di ricostruzione o di rimpiazzo determinato con i criteri di cui alla relativa condizione aggiuntiva.

### **5) ANTICIPAZIONI SULLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO.**

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 60% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di €. 100.000,00= e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie, che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare, amministrazione controllata.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **6) PARIFICAZIONE AI DANNI DI INCENDIO.**

A complemento dell'articolo "RISCHIO ASSICURATO" delle C.G.A. e con riferimento a quanto previsto dall'Art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

### **7) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO.**

Premesso che per "VALORE A NUOVO" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo di costruzione stimato a termini dell'articolo relativo al "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle C.G.A.;
- per macchinari, impianti, arredamento e attrezzatura il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- 2) Agli effetti dell'articolo " Assicurazione parziale" delle C.G.A., il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
- 3) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione.
- 4) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od impianti di reparti in stato di attività.
- 5) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 6) Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui relativamente agli articoli 21-I) e 21-II) delle C.G.A..
- 7) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

#### **8) CLAUSOLA DI UNIVERSALITA'.**

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area degli enti stessi.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

#### **9) OGGETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI.**

Si dà e si prende atto che sono compresi in garanzia gli oggetti personali dei dipendenti.

#### **10) ONERI DI URBANIZZAZIONE.**

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita "Fabbricati" sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

### **11) ONORARI PERITI.**

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle C.G.A., nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

### **12) COMPENSAZIONE DEI VALORI.**

Premesso che la somma dei capitali relativi alle partite "Macchinario" indicati ed assicurati per ogni stabilimento rappresenta il massimo esborso per la Società in caso di sinistro, si prende atto tra le parti che, qualora in sede di verifica da parte della Società a seguito di sinistro risarcibile in base alla seguente polizza si accertasse la non conformità di quanto dichiarato dall'Assicurato (e, cioè, che i valori dichiarati ed assicurati si trovavano al momento del sinistro parzialmente o totalmente nell'uno o nell'altro stabilimento o sito) si procederà al risarcimento del danno sulla base del cumulo delle somme assicurate come se questo costituisse un unico capitale.

Resta comunque inteso che il disposto di cui all'art. "Assicurazione Parziale" delle C.G.A. verrà applicato per la parte eccedente al totale delle somme assicurate alle predette partite.

### **13) CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE.**

Con riferimento al disposto degli artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio" delle C.G.A., l'Assicurato è sollevato dal dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### **14) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata, in aumento a quanto disposto dall'art. 12 delle C.G.A..

### **15) RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese- quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione NON comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge n° 216 del 07.06.1974, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alla spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

#### **16) RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde, secondo le C.G.A. e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" delle C.G.A. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

#### **17) MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, ARREDI E BENI DI VALORE ARTISTICO IN GENERE PRESSO TERZI**

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate macchinari, attrezzature, impianti, arredi e beni di valore artistico in genere presso terzi nella misura massima del 10% del valore assicurato alle rispettive partite.

#### **18) MODIFICHE BENI ASSICURATI**

Nell'ambito degli enti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del C.C..

#### **19) PAGAMENTO SINISTRI**

Si dà e si prende atto che il pagamento di eventuali indennizzi a seguito di sinistri dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto l'atto di liquidazione amichevole o dalla data dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'autorità Giudiziaria.

In difetto di quanto sopra saranno riconosciuti all'Assicurato, a partire dal 30° giorno sopra citato, gli interessi di mora al tasso passivo in vigore alla data sopra citata e adottato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per la Clientela Primaria delle Banche.

#### **20) COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni derivanti dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

#### **21) SPESE PERITI E CONSULENTI**

La Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che la stessa dovrà eventualmente pagare in caso di danno risarcibile a termini di polizza ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di integrare le somme assicurate.

La Compagnia risponderà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

**22) ENTI ALL'APERTO**

Si dà e si prende atto che la garanzia si intende estesa anche agli enti posti ovunque nell'ambito del rischio sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.

**23) AUTOCOMBUSTIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

**24) CADUTA SATELLITI E CORPI CELESTI, METEORITI E SCORIE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti o corpi rotolanti anche non pilotati nonché meteoriti e relative scorie, a qualsiasi causa dovuta.

**25) ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

**26) OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più siti assicurati, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei siti danneggiati.

**27) IMPLOSIONE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

**28) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI.**

La Società risponde, nei limiti della somma assicurata alla partita indicata nel testo di polizza e senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" delle C.G.A., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

**29) PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI**

A parziale deroga dell'art. "Obblighi in caso di sinistro" delle C.G.A., i termini utili si intendono quintuplicati.

**30) RECESSO DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Ad integrazione dell'art. "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A., si conferma integralmente il contenuto del suddetto articolo.

**31) RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

A parziale deroga dell'art. 5 delle NORME, si conviene che in caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà l'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio assicurata e non consumata, escluse le imposte.

### **32) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### **33) MODALITA' DI REGOLAZIONE PREMIO**

Le parti di danno atto che, le eventuali inclusioni od esclusioni, non dovranno essere preventivamente comunicate. A fine anno, l'Assicurato comunicherà il nuovo valore da assicurare e, sulla eventuale differenza, si provvederà alla regolazione del premio, applicando il 50% del tasso annuo, oltre a conteggiare il nuovo premio per l'annualità successiva, fermo l'obbligo della Società a tenere coperti i nuovi enti, dal momento della loro acquisizione, anche se non ancora comunicati. Per le inclusioni di valore singolo superiore a €. 1.500.000,00= l'Assicurato dovrà dare preventiva comunicazione.

### **34) FUMO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

### **35) URTO VEICOLI**

La Società risponde, dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato, né al suo servizio, con avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

### **36) SCIOPERI; TUMULTI E SOMMOSSE; ATTI VANDALICI E DOLOSI**

La Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi.
- b) degli altri danni materiali e diretti agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- 1) di inondazione o frana;
- 2) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 4) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno o criogenico;
- 5) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 6) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto statale o locale od in occasione di serrate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatasi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'art. 12 delle C.G.A..

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

### **36 Bis) TERRORISMO**

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, incluse l'intenzione di influenzare qualsiasi popolazione o una sua parte.

Agli effetti della presente garanzia rimangono confermate le esclusioni previste dalla garanzia "SCIOPERI; TUMULTI E SOMMOSSE; ATTI VANDALICI E DOLOSI", oltre a quelle di cui all'Art. 13, ed in particolare: sono esclusi i danni di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, avvenuti in occasione di atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell'ammontare dell'indennizzo, col minimo di Euro 10.000,00

In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 2.500.000,00.

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

### **37) EVENTI ATMOSFERICI.**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non).

La Società non risponde dei danni:

- 1) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 2) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve;
  - cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

3) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

### **38) ACQUA CONDOTTA**

La Società risponde dei danni da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato descritto in polizza con esclusione dei danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, da gelo, da rigurgiti di fogne, nonché delle spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

### **39) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento pertinenti ai fabbricati assicurati indennizza:

- a) le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine a fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei fabbricati assicurati.

### **40) COLAGGIO E FUORIUSCITA DI FLUIDI**

La garanzia è estesa ai danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate da colaggio e/o fuoriuscita di liquidi fluidi a seguito di eventi indennizzabili a termini di polizza o a causa di rottura accidentale di impianti e/o contenitori.

### **41) NEVE , GHIACCIO, GELO**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi e rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture e fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente il sinistro;
- e) acqua eventualmente fuoriuscita dagli impianti suddetti che per effetto del gelo può arrecare alle cose assicurate.

### **42) GRANDINE**

Fermo quanto disposto dall'estensione di garanzia relativa agli "EVENTI ATMOSFERICI" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

#### **43) FENOMENO ELETTRICO ( a Primo Rischio Assoluto)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi e loro eventuali componenti, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

#### **44) PERDITA PIGIONI**

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni derivanti - a seguito di sinistro coperto dalla Polizza - dalla perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e nel limite del 20% del valore delle singole unità immobiliari danneggiate.

#### **45) ACQUA PIOVANA**

La Società risponde dei danni determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- distruzione o danno da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;
- distruzione o danno a cose mobili all'aperto;
- distruzione o danno a vetri e cristalli;
- danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato;
- qualsiasi danno indiretto.

#### **46) SPESE EXTRA**

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto locali;
- installazioni temporanee di telefono, telex, etc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art.1907 del C.C. e fino alla concorrenza del capitale assicurato alla relativa partita.

#### **47) LASTRE**

La Società assicura il risarcimento dei danni alle LASTRE causati da:

- fatto accidentale;
- fatto di terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato;
- eventi atmosferici, purché i danni siano determinati dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati dal vento; urto di cose asportate dal vento o crollate per effetto del vento; precipitazioni atmosferiche;
- atti vandalici e dolosi, e cioè i danni materiali e diretti cagionati da scioperanti o persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;

La liquidazione del danno avverrà senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art.1907 del Cod. Civ. e riguarderà, entro i limiti convenuti, le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e installazione.

#### **48) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA.**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ. verso: clienti; Società controllanti, controllate e collegate; i terzi responsabili in genere; le persone delle quali l'assicurato stesso deve rispondere a norma di legge; purchè l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **49) RICORSO LOCATARI**

La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di locatore dei fabbricati assicurati con la presente polizza, risponde, secondo le C. G. di A., dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

#### **50) FABBRICATI IN CONDOMINIO.**

Resta convenuto che nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione relativa delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune o posta a servizio comune.

#### **51) DOLO E COLPA GRAVE.**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di Legge, esclusi gli Amministratori e i Rappresentanti dell'Ente stesso.

#### **52) ROTTURA E/O RIGURGITI DI FOGNA.**

La Società, in deroga a tutte le esclusioni eventualmente previste nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da rottura e/o rigurgiti di fogna.

#### **53) INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI.**

La Società risponde dei danni materiale e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppi, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in genere.

La Società NON risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità e stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul /dal pavimento.

#### **54) TERREMOTO**

La società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia l'articolo "ESCLUSIONI" delle C.G.A. si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni o maremoti;
- causati da mancata od anormale distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"

#### **55) CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a seguito di cedimento, franamento, smottamento del terreno, comprese le spese sostenute per le operazioni di ripristino del terreno circostante e necessarie per la riparazione delle reti.

Si intendono come coperte anche le spese sostenute per il ripristino del terreno, pur in assenza di danno, qualora le suddette operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

In quest'ultimo caso resta comunque salvo il diritto di surroga dell'Assicuratore nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

La garanzia viene prestata senza applicazione dell'art. 1907 Cod. Civ. sino alla concorrenza delle somme e con franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

#### **56) FORO COMPETENTE.**

A deroga di quanto indicato all'art. 9 delle C.G.A., si prende e si dà atto che qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Società in ordine agli obblighi previsti dalla polizza verrà demandata al giudizio del Foro prescelto dal Contraente.

#### **57) VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione

#### **58) CLAUSOLA BROKER.**

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della RELA BROKER S.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 16121 – GENOVA – Tel. 010/5761990 – Fax 010/5764810 (Broker della Spett.le Contraente) cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni da parte delle Società aggiudicatrici nella misura del 9% (nove per cento) del premio lordo di polizza.

Si conviene tra le Parti che il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutta la durata dello stesso anche in presenza di cessazione per scadenza dell'incarico di brokeraggio intercorrente tra Broker e Contraente.

**Il Contraente**

**La Società**